



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Roberta Crucitti · Presidente -

Valentino Lenoci · Consigliere -

Maria Clara Sali · Consigliere -

Angelo Napolitano · Consigliere -

Giuliano Tartaglione · Consigliere Rel. - AC – 06/05/2026

ha pronunciato la seguente

Oggetto: Accantonamenti deducibili - Art. 107, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 - Elenco - Carattere tassativo - Rimessione alla pubblica udienza

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 30354/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato;

– *ricorrente* –

contro

■■■■ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ■■■■

■■■■ e dall'Avv. ■■■■;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, n. 1443/10/2018, depositata in data 4 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del Consigliere Giuliano Tartaglione.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Modena l'avviso di accertamento n. ■■■■/■■■■ con il quale l'Ufficio recuperava



a tassazione, in relazione all'anno 2007, una serie di costi, tra i quali le 'sopravvenienze passive per aiuti illegali' pari ad Euro 335.047,77, ed irrogava le sanzioni per dichiarazione infedele.

La CTP annullava l'atto limitatamente alle sanzioni irrogate.

2. La sentenza veniva impugnata sia dalla contribuente sia dall'Ufficio; la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna accoglieva sia l'appello della parte privata, in parte, ovvero annullando la ripresa relativa alle dette sopravvenienze, sia l'appello erariale, con riferimento alle sanzioni.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato ad una diversa valutazione delle risultanze processuali.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 6 maggio 2026.

La contribuente ha depositato, in data 23 aprile 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., l'Agenzia denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 163 del TUIR» per avere la CTR erroneamente, da un lato, ammesso in deduzione un elemento negativo non compreso nell'elenco tassativo di cui all'art. 107 t.u.i.r., dall'altro, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 163 t.u.i.r. per la doppia tassazione dello stesso importo (Euro 335.047,77, nel 1993 versando l'IRPEG, nel 2007 per effetto della ripresa a tassazione del relativo accantonamento).

2. La Corte, preliminarmente, osserva che la decisione del motivo di ricorso involge la soluzione di questioni di particolare rilevanza e novità, non rinvenendosi precedenti in materia.

Ai sensi dell'art. 375 c.p.c. va, quindi, rinviata la causa a nuovo ruolo per la rimessione all'udienza pubblica.



P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causa all'udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Il Presidente
Roberta Crucitti

